

Codice DB1412

D.D. 2 ottobre 2013, n. 2286

VCA262 - Demanio idrico fluviale - COMUNE DI POSTUA - Concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo attraversamento del Rio Brugarolo nell'ambito dei lavori di adeguamento della viabilità forestale sul massiccio del Monte Tovo in Comune di Postua (VC).

Vista la domanda di concessione demaniale presentata dal Comune di Postua (VC) in data 29/07/2013 (al nostro protocollo n. 51403/DB14.12 del 30/07/2013) dal sig. Fausto Noris, (omissis), in qualità di Sindaco "Pro Tempore" del Comune di Postua (VC), con sede in Postua (VC), Via Cappella n. 2, codice fiscale 004145640028, per la concessione demaniale finalizzata alla realizzazione di un nuovo attraversamento del Rio Brugarolo nell'ambito dei lavori di adeguamento della viabilità forestale sul Massiccio del Monte Tovo in Comune di Postua (VC) comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica n. 2361 del 02/08/2013, rilasciata con lettera protocollo n. 52305/DB14.12 dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che gli Enti pubblici ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, sono esentati dalle pubblicazioni di rito;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 1/10/2013;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000;

Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1. di concedere al sig. Fausto Noris, (omissis), in qualità di Sindaco “Pro Tempore” del Comune di Postua (VC), con sede in Postua (VC), Via Cappella n. 2, codice fiscale 004145640028 l’occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all’istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;
2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2031, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento della cauzione;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante “Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale” è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente
Roberto Crivelli